



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 12 febbraio 2020

**Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana**

OGG: Proposta di Legge

**“Disposizioni concernenti i criteri prioritari di selezione del personale –
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale)”**

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Paolo Sarti

Tommaso Fattori

Serena Spinelli

Monica Pecori

Irene Galletti

Leonardo Marras

Maurizio Marchetti

Paolo Marcheschi

SOMMARIO

Preambolo

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 49 bis l.r. n.1 del 2009 "Criteri prioritari di selezione del personale"

Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

Visti gli articoli 52 e 53 e il Titolo II dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)"

Considerato

la necessità di valorizzare maggiormente l'esperienza e la competenza acquisita dal personale di supporto ai gruppi ed agli organismi politici del Consiglio regionale, sui quali la Regione Toscana ha peraltro investito in termini di formazione;

la necessità di chiarire più nel dettaglio alcune formulazioni della legge oggetto di modifica ed in particolare il riferimento al periodo di servizio del personale a cui si intende dare possibilità di continuità lavorativa all'interno delle strutture regionali;

Approva la seguente legge:

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 49 bis l.r. n.1 del 2009 "Criteri prioritari di selezione del personale"

L'articolo 49 bis della legge regionale n.1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 è individuato, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha prestato servizio presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nel corso della legislatura precedente o di quella vigente.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione e il successivo aggiornamento di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le strutture indicate al comma 1 nel corso della legislatura vigente."

3. L'elenco reca per ogni nominativo:

a) dati anagrafici;

b) titoli di studio;

c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;

d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;

e) ulteriori esperienze lavorative;

f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

4. I gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco di cui al comma 3 procedendo alla loro valutazione anche tramite colloquio, in ordine decrescente di anzianità di servizio."

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge si inquadra nell'ottica generale di valorizzare l'esperienza e la competenza del personale presente all'interno delle strutture del Consiglio regionale, sul quale la Regione stessa ha investito anche in termini di formazione.

In questo senso, la modifica intende:

- specificare che il personale di supporto agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o di altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale viene individuato tra coloro che abbiano prestato servizio all'interno degli stessi nel corso della legislatura precedente o di quella vigente;
- aumentare la quota di finanziamento riferito al personale a supporto dei gruppi e degli organismi politici consiliari ad una quota del 50% anziché del 40%;
- dare priorità al criterio dell'anzianità di servizio al momento della valutazione e dell'individuazione del personale a supporto degli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

La presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per le risorse regionali.

Art.1 Opera una modifica del comma 1 dell'art.49 bis al fine innanzitutto di specificare il periodo di servizio utile al personale di supporto agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o di altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per essere ricompreso nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo. Allo stesso comma si procede altresì ad aumentare la quota di finanziamento che ciascun gruppo consiliare dovrà coprire con personale riferito allo stesso elenco portandola dal 40 al 50 %.

Infine, con la modifica del comma 4, viene rafforzata la priorità data al criterio dell'anzianità di servizio nell'individuazione del personale da assegnare alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.49 l.r. n.1/2009. A tal fine, tali soggetti dovranno procedere ad una valutazione procedendo in ordine decrescente rispetto all'anzianità acquisita, anche tramite singoli colloqui..